



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-ATTIVITA' PRODUTTIVE (SEAP)

Assunto il 08/08/2019

Numero Registro Dipartimento: 511

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9997 del 12/08/2019

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73,
COMMA 1, LETT.A DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II. DI EURO 97.996,06 NEI CONFRONTI
DELLA DOTT.SSA CRUCITTI PATRIZIA..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO:

- 1) che con decreto ingiuntivo n. 182/2009 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 17 febbraio 2009, l'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria è stato condannato a pagare, in favore della Dott.ssa Patrizia Crucitti, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Infantino, con domicilio eletto presso lo studio Infantino in Reggio Calabria, via S. Caterina Tr. Privata, 21, la somma di € 79.171,58, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, nonché le spese di lite, pari a complessivi € 1.822,00, di cui € 258,00 per spese, € 594,00 per competenze ed € 970,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese di registrazione del decreto ingiuntivo.
- 2) che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, sul ricorso numero di registro generale n. 238/2016 proposto dalla ricorrente, per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 182/2009, ha pronunciato la sentenza n. 1164/2016 Reg. Prov. Coll., con la quale ha accolto il ricorso e:
 - a. ordinato all'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. n. 1164/2016 entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della stessa sentenza;
 - b. nominato, in caso di mancata esecuzione, Commissario *ad acta* il Prefetto di Reggio Calabria o un funzionario all'uopo delegato, perché provveda, in caso di inottemperanza, agli adempimenti sostitutivi, entro l'ulteriore termine di novanta giorni, dalla scadenza del termine concesso all'Azienda intimata;
 - c. condannato l'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria al pagamento, in favore della Dott.ssa Crucitti, delle spese legali del giudizio che ha liquidato, in via equitativa, in complessivi €. 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato;
- 3) che, con decreto prefettizio n. 34212 del 17.03.2017, il sottoscritto Dott. Massimo Barresi, Funzionario in servizio presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, è stato nominato Commissario *ad acta* per l'assolvimento degli incumbenti di cui alla, citata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria.
- 4) che il 12 giugno 2017 il sottoscritto Commissario si è insediato presso l'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria innanzi al Commissario Liquidatore dott. Felice Iracà;
- 5) che, a seguito della rilevata impossibilità dell'Ente di che trattasi di far fronte alle somme richieste per mancanza assoluta di un patrimonio di qualsivoglia genere, lo scrivente inviava al TAR di Reggio Calabria richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento da tenere nel caso di specie, avuto particolare riguardo al ruolo da dover assegnare alla Regione Calabria;
- 6) che a seguito della suddetta richiesta il TAR di Reggio Calabria, rammentando che in analoga vicenda esecutiva nei riguardi dell'Ente Fiera di Reggio Calabria, il mandato di pagamento è stato emesso dalla Regione Calabria, dopo essersi ribadito, da parte del giudice dell'ottemperanza, che il Commissario ad acta deve *"agire in via sostitutiva dell'Amministrazione da lungo tempo inottemperante, senza attendere che l'ente pubblico incassi le somme autonomamente tramite i propri Uffici anche liquidatori, ma provvedendo direttamente alla esecuzione dell'incarico mediante adozione di quegli atti (variazioni di bilancio e quant'altro) necessari per l'assolvimento del proprio mandato anche, ove sia indispensabile, in deroga alla ordinaria normativa e ciò in base al principio di effettività della tutela, connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, cui si correla il potere del giudice di imporre, anche coattivamente, in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa"* (v. TAR Bologna, ord. 10 febbraio 2014, n.

171), e ribadendo, inoltre, come affermato dalla stessa Regione Calabria nella relazione depositata in atti, *“gli organi della pubblica amministrazione hanno l’obbligo di prestare la doverosa collaborazione al Commissario nell’ambito di un giudizio di ottemperanza, rimanendo ad essi preclusa ogni possibilità di interferire con i poteri deliberativi del commissario stesso. In particolare gli organi predetti non possono opporre alcun ostacolo alle variazioni di bilancio, all’effettuazione di eventuali storni ed a tutte le altre incombenze ritenute necessarie dal commissario per l’esatta esecuzione del giudicato, potendo taluna opposizione assumere rilevanza di illecito penale”*, emetteva l’ordinanza n. 316/2019 con la quale si davano 30 giorni al sottoscritto Commissario al fine di procedere, nei confronti della Regione Calabria, all’esecuzione del compito affidatogli;

- 7) che con pec del 14 maggio 2019 il sottoscritto intimava alla Regione Calabria di adempiere all’ordinanza 316/2019 entro 10 giorni dal ricevimento della stessa;
- 8) che, in data 7 giugno 2019, il sottoscritto Commissario ad Acta, stante l’inerzia mostrata dalla Regione Calabria in relazione all’ordinanza citata, si insediava presso la Regione Calabria intimando alla stessa il pagamento delle somme dovute entro il termine massimo di venti giorni.

VISTO che ad oggi la Regione Calabria non ha proceduto spontaneamente al pagamento delle somme dovute, ma, al contrario, si è opposto con vigore a tale adempimento tanto da aver depositato, in data 16/07/2019, un ricorso al TAR ex art. 112 – comma 6° - ultimo periodo c.p.a. (ricorso n. 414/2019);

PRESO ATTO, pertanto, di doversi sostituire all’Amministrazione inadempiente, così come stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria con la sentenza n. 1164/2016 e ribadito con l’ordinanza n. 316/2019;

CONSIDERATO che la sig.ra Crucitti è creditrice di € 79.171,58 a titolo di capitale, di € 1.822,00 per spese di lite, di € 15.972,92 (vedi allegato n. 1) a titolo di interessi legali maturati sul capitale stesso, di € 1.029,56 per spese legali legate alla sentenza 1164/2016 (€ 500,00, oltre accessori di legge comprensivi di spese forfetarie, cpa e iva, il tutto per un totale di € 729,56 e contributo unificato versato pari ad € 300,00), per complessivi **€ 97.996,06**;

RITENUTO che la somma necessaria per l’adempimento della suindicata obbligazione, derivante da sentenza esecutiva, debba qualificarsi come debito fuori bilancio per il quale è previsto il prodromico riconoscimento della legittimità con legge regionale, art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs 118/2001 e s.m.i e che per quanto sopra premesso ed evidenziato, risulta necessario procedere alla liquidazione delle somme, anche, per evitare l’avvio delle procedure esecutive con conseguente ulteriore aggravio di spese a carico dell’erario regionale;

ATTESTATA la regolarità e la legittimità del presente atto nella forma e nella sostanza:

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente approvate:

- di prendere atto e proporre il riconoscimento del debito fuori-bilancio, come indicato nelle premesse, di complessivi € 97.996,06 nei confronti della dott.ssa Crucitti, ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettera a) del D.Lgs 118/2011, che non trova copertura sui capitoli di spesa di questo Dipartimento, e scaturente dalla sentenza esecutiva n. 1164/2019 nonché dall'ordinanza n. 316/2019 emessa dal TAR per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria nel giudizio di ottemperanza promosso dalla dott.ssa Patrizia Crucitti c/ Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria;
- di trasmettere il presente decreto al Dipartimento Bilancio e Patrimonio affinché vengano rese disponibili le somme occorrenti, quantificate complessivamente in € 97.996,06, da versarsi sul conto CC bancario intestato a Crucitti Patrizia, codice IBAN n. IT 61 E 07601 16300 0000 22178883, previa trasmissione al Consiglio Regionale al fine del riconoscimento della legittimità del debito fuori-bilancio derivante da sentenze esecutive, ex art. 73, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- di trasmettere il presente decreto alla Corte dei Conti, presso la Sezione Giurisdizionale per la Calabria;
- di dare comunicazione all'Avvocatura Regionale dell'adozione del presente decreto;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della L.R. n.11/2011, e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.lgs. n.33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BARRESI MASSIMO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

BARRESI MASSIMO
(con firma digitale)